

Spettabile
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e
Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione I,
Via Milano, 53 - 00184 Roma
ram@pec.bancaditalia.it

Milano, 13 giugno 2018

Risposta al documento per la consultazione recante "Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio".

Premessa

Nel rispondere all'invito di codesta spettabile Autorità di vigilanza a formulare osservazioni al documento di consultazione in oggetto, l'Associazione Italiana Private Banking intende ringraziare per l'opportunità offerta.

Come richiesto, per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione, si indicano esplicitamente i punti del documento a cui le osservazioni, i commenti e le proposte si riferiscono.

1) Nel paragrafo 1.1. *"Inquadramento organizzativo"* si prevede che: *"La funzione [Antiriciclaggio] può anche essere attribuita alle strutture che svolgono le funzioni di controllo di conformità o di risk management, solo ad esito di una valutazione dell'idoneità di tale scelta rispetto all'entità e alla tipologia dei rischi di riciclaggio che la funzione è chiamata in concreto a gestire"*.

La possibilità di accorpare sotto il profilo organizzativo la Funzione Antiriciclaggio alla Funzione Compliance o alla Funzione Risk Management era già espressamente prevista dal precedente Provvedimento della Banca d'Italia del 2011 su organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio. Infatti molti intermediari, di piccole e medie dimensioni, si sono avvalsi di tale possibilità ed hanno quindi istituito la Funzione Antiriciclaggio in seno (di norma) alla preesistente Funzione Compliance.

Viene ora richiesta agli intermediari una specifica *"valutazione dell'idoneità di tale scelta"*.

Diventa quindi importante che codesta Autorità chiarisca se l'obbligo di valutazione si applichi solo a quegli intermediari che, dopo l'entrata in vigore del Provvedimento, provvedano ad accorpate la Funzione Antiriciclaggio alla Funzione Compliance (o Risk Management), oppure se tale obbligo incomba anche sugli intermediari che già oggi abbiano adottato tale soluzione organizzativa, i quali saranno perciò chiamati ad effettuare una nuova rivalutazione in merito alla bontà della scelta.

Sarebbe in ogni caso utile e opportuno che, per indirizzare correttamente le scelte degli intermediari, codesta Autorità chiarisse, magari con un'elencazione esemplificativa, quali siano gli elementi generali e specifici che devono essere opportunamente considerati ai fini del giudizio di *"idoneità"*.

2) Nel paragrafo 1.4. *"Esterneizzazione"* è previsto che lo svolgimento dei controlli attribuiti alla Funzione Antiriciclaggio ***"può essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza.... In caso di esternalizzazione, i destinatari nominano un responsabile interno della funzione antiriciclaggio con il compito di verificare il corretto svolgimento del servizio da parte del fornitore e adotta le cautele organizzative necessarie a garantire il mantenimento dei poteri di indirizzo e controllo da parte degli organi aziendali."***

Ne deriva che l'intermediario può esternalizzare i controlli antiriciclaggio, ma deve nominare un responsabile interno della Funzione Antiriciclaggio.

In caso di esternalizzazione, è opportuno che l'Autorità chiarisca nel Provvedimento quali siano i rapporti che intercorrono con gli altri soggetti preposti al presidio del rischio di riciclaggio e, in particolare, con il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette (cioè il Responsabile SOS): ad esempio, ci si domanda se il soggetto terzo presso cui sono esternalizzati i controlli antiriciclaggio, nel caso rilevi una segnalazione di operazione sospetta, debba comunicarla (solo) al Responsabile SOS, senza riferire nulla al responsabile interno della Funzione Antiriciclaggio, oppure possa e/o debba informare anche quest'ultimo a cui eventualmente chiedere approfondimenti.

Sarebbe poi opportuno che codesta Autorità precisasse che rapporti intercorrano tra il responsabile interno della Funzione Antiriciclaggio e il Responsabile SOS, soprattutto ove venisse confermato che quest'ultimo dialoga solo con il soggetto terzo presso cui sono esternalizzati i controlli antiriciclaggio. Per risolvere ogni dubbio interpretativo e applicativo, sarebbe altresì utile che codesta Autorità chiarisse se, in caso di esternalizzazione, il responsabile interno della Funzione Antiriciclaggio e il Responsabile SOS possano coincidere.

Da ultimo, se l'Autorità ritiene che i flussi informativi tra i diversi citati soggetti debbano essere descritti nell'accordo di esternalizzazione perché dipendono dai rapporti che il committente e il fornitore decidono liberamente di concordare, è utile che ciò sia chiarito nel Provvedimento.

3) Nella Sezione II. “Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette” viene previsto che: “Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) è il legale rappresentante dell’impresa ovvero un suo delegato; la delega può essere conferita anche al responsabile della funzione antiriciclaggio. Il conferimento della delega è deliberato dall’organo con funzione di supervisione strategica, sentito l’organo con funzione di controllo”.

Anche in questo caso appare opportuno che l’Autorità chiarisse se gli intermediari possano ritenere valide ed efficaci le attuali deleghe attribuite al Responsabile SOS, oppure se tali deleghe debbano essere riesaminate e deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il collegio Sindacale, successivamente all’entrata in vigore del Provvedimento.

4) Nell’ambito della Sezione II. “Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette” è scritto quanto segue: “Compete al responsabile delle SOS: a) valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette comunicate dal responsabile della dipendenza o di altro punto operativo o unità organizzativa o struttura competente alla gestione concreta dei rapporti con la clientela (cd. primo livello), ovvero di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell’ambito della propria attività;”

Poco dopo, si precisa che **“Il medesimo responsabile delle SOS effettua verifiche, anche a campione, sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull’operatività della clientela”.**

Il Provvedimento introduce nuovi e significativi obblighi in capo al Responsabile SOS: mentre in passato tale soggetto aveva solo il compito di valutare le segnalazioni ricevute, archivarle ovvero trasmettere alla UIF le segnalazioni ricevute fondate, comunicare l’esito delle proprie valutazioni al soggetto che ha dato origine alla segnalazione e tracciare le scelte effettuate, ora il Responsabile delle SOS deve valutare le operazioni sospette di cui sia venuto a conoscenza in via autonoma ed effettuare verifiche a campione per accertare la correttezza delle valutazioni effettuate dal primo livello di controllo.

La formulazione dei nuovi obblighi presenta molteplici criticità, soprattutto nei contesti organizzativi nei quali il Responsabile SOS fosse un soggetto diverso dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio.

Anzitutto, l’introduzione di nuovi poteri di controllo al Responsabile SOS, che si affiancano ai tradizionali poteri di valutazione e segnalazione, e che nella sostanza assegnano poteri di intervento ad una figura che fino ad allora aveva un ruolo passivo, tanto da attivarsi solo in caso di ricezione di segnalazioni, rischiano di creare sovrapposizioni operative con la Funzione Antiriciclaggio la quale invece ha tipicamente poteri di controllo, anche a campione, e che ragionevolmente ha maggiori probabilità, in virtù dell’attività svolta e della supervisione dell’intera operatività aziendale, di venire a conoscenza in via autonoma di operazioni sospette.

Proprio perché la figura del Responsabile SOS nasce storicamente con il compito di valutare le segnalazioni ricevute, come ultimo e più qualificato livello della catena gerarchica dell'intermediario, tant'è che la normativa assegna tale responsabilità in prima battuta al Legale Rappresentante, il Responsabile SOS non dispone di norma di una struttura operativa di supporto, tanto è vero che le norme prevedono solo la nomina di un organo monocratico (il Responsabile SOS) e non l'istituzione di una "Funzione"; pertanto, alla luce di quanto precede, parrebbe incompatibile con le attribuzioni tradizionali del Responsabile SOS pretendere che questo soggetto - sul quale peraltro non grava né l'obbligo di predisporre un piano di attività e neppure l'obbligo di redigere una relazione annuale che sono invece imposti, proprio per le diverse caratteristiche dell'attività, alla Funzione Antiriciclaggio - si debba muovere in autonomia e sia chiamato a svolgere, nonostante le già rilevanti responsabilità connesse al ruolo, compiti tipicamente di controllo per i quali per l'appunto è stata istituita la Funzione Antiriciclaggio.

Non solo. La circostanza che a pagina 28, nel descrivere in Allegato il contenuto dello *"Schema della relazione annuale prodotta dalla funzione antiriciclaggio"*, si faccia riferimento al *"processo di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette (indicando il numero di segnalazioni inviate alla UIF nell'anno e di quelle valutate e archiviate)"*, da una parte indirettamente conferma che i compiti controllo in merito alle segnalazioni di operazioni sospette possono essere incardinati presso la Funzione Antiriciclaggio e, dall'altra parte, pone però un ulteriore interrogativo.

Il compito di valutare e archiviare le segnalazioni di operazioni sospette è in capo al Responsabile SOS e non alla Funzione Antiriciclaggio la quale, salvo il caso che il suo Responsabile coincida con il Responsabile SOS o abbia egli stesso effettuato le segnalazioni, non dovrebbe neppure essere a conoscenza delle segnalazioni effettuate alla UIF, ovvero di quelle archiviate.

Non si comprende allora per quali ragioni l'onere di rendicontare le segnalazioni di operazioni sospette dovrebbe risultare in capo alla Funzione Antiriciclaggio la quale vi dovrebbe provvedere in sede di relazione annuale.

Per queste ragioni, si propone a codesta Autorità di eliminare dalla Sezione II. *"Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette"* sia la frase *"ovvero di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività"*, sia la frase *"Il medesimo responsabile delle SOS effettua verifiche, anche a campione, sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela"*.

Si propone infine di eliminare dallo *"Schema della relazione annuale prodotta dalla funzione antiriciclaggio"* l'indicazione del *"numero di segnalazioni inviate alla UIF nell'anno e di quelle valutate e archiviate"*.

Tuttalpiù si potrà prevedere che l'informativa sulle segnalazioni di operazioni sospette sia contenuta nella relazione annuale della Funzione Antiriciclaggio soltanto nel caso in cui il Responsabile di tale Funzione coincida con il Responsabile SOS.

Diversamente, se tali soggetti fossero diversi e l'Autorità ritenesse comunque necessario essere informata sulle segnalazioni di operazioni sospette effettuate e/o archiviate, si ritiene che non vi sia altra soluzione se non quella di introdurre un corrispondente obbligo in capo al Responsabile SOS di predisporre una relazione annuale. In tale ambito, ove l'Autorità dovesse rigettare l'istanza di cui sopra volta all'eliminazione dei nuovi obblighi introdotti in capo al Responsabile SOS, la relazione annuale potrà riferire altresì delle operazioni sospette di cui sia venuto a conoscenza Responsabile SOS in via autonoma e dell'esito delle verifiche a campione effettuate.

In tal modo verrebbe garantita la necessaria separatezza, non solo funzionale, ma anche in termini di responsabilità, tra il Responsabile SOS e la Funzione Antiriciclaggio (e il suo Responsabile).

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si inviano distinti saluti.

Il Segretario Generale

Antonella Massari

